

**Legge
sull'avvocatura
(del 16 settembre 2002)**

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

- richiamata la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA);
- visto il messaggio 5 marzo 2002 n. 5215 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 settembre 2002 n. 5215 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

**Capitolo I
Monopolio dell'avvocato**

Definizione ed estensione

Art. 1 ¹Il monopolio dell'avvocato consiste nel diritto di rappresentare e di assistere una parte davanti ai tribunali civili, penali e di applicazione della pena e davanti alle autorità inquirenti o di accusa, a meno che la legge non disponga altrimenti. ^[1]

²Possono svolgere attività soggetta al monopolio:

- a) gli avvocati che sono iscritti nel registro cantonale degli avvocati;
- b) gli avvocati iscritti nell'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'Unione europea (in seguito EU) o dell'Associazione europea di libero scambio (in seguito AELS), autorizzati a esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il loro titolo professionale di origine;
- c) gli avvocati membri di uno Stato dell'UE o dell'AELS che forniscono in Svizzera una prestazione di servizio ai sensi della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA).

³La qualifica di avvocato, nel libero esercizio professionale, spetta unicamente a chi soddisfa una delle condizioni poste dal capoverso precedente e soggiace di conseguenza alle autorità cantonali di sorveglianza.

Praticanti

Art. 2 I praticanti di uno studio di avvocatura nel Cantone, iscritti nell'apposito elenco, sono ammessi a rappresentare od assistere le parti nell'ambito delle disposizioni speciali della presente legge e del relativo regolamento.

**Capitolo II
Presupposti per l'esercizio della professione**

Registro cantonale degli avvocati

Art. 3 ¹L'iscrizione al registro cantonale degli avvocati è accordata dalla Camera per l'avvocatura e il notariato, su richiesta, a coloro che:

- a) dispongono di un indirizzo professionale nel territorio cantonale e adempiono ai requisiti fissati dagli art. 7 e 8 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati;
- b) abbiano rilasciato la dichiarazione di fedeltà davanti alla Camera per l'avvocatura e il notariato;
- c) dimostrino di avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile, le cui prestazioni minime sono fissate dal Tribunale di appello; la copertura assicurativa si estende anche ad eventuali praticanti.

²Le iscrizioni nel registro cantonale degli avvocati possono essere impugnate mediante ricorso alla stessa Camera per l'avvocatura e il notariato, nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

³Per le modalità di tenuta del registro cantonale degli avvocati fa stato l'art. 5 cpv. 2 LLCA.

⁴Per l'iscrizione degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS nel registro cantonale degli avvocati fanno stato gli art. 30, 31 e 32 LLCA.

**Albo pubblico degli avvocati degli
Stati membri dell'UE o dell'AELS**

Art. 4 ¹L'iscrizione all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS autorizzati ad esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il loro titolo originario avviene ad opera della Camera per l'avvocatura e il notariato se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 28 cpv. 2 LLCA.

²L'albo contiene i seguenti dati personali:

- a) il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo di origine o la cittadinanza;
- b) il o gli indirizzi professionali e, se del caso, il nome dello studio legale;
- c) le misure disciplinari non cancellate.

Elenco dei praticanti

Art. 5 ¹La Camera per l'avvocatura e il notariato iscrive nell'elenco dei praticanti i richiedenti che adempiono le condizioni previste dall'art. 8 lett. a, b e c LLCA e per i quali si assume la responsabilità un avvocato iscritto presso il registro cantonale degli avvocati con uno studio nel Cantone.

²L'iscrizione nell'elenco è limitata a due anni e può essere prolungata per ulteriori due anni al massimo.

Radiazione

Art. 6 ¹La Camera per l'avvocatura e il notariato radia dal registro cantonale o dall'albo pubblico degli avvocati chi non adempie più le condizioni richieste conformemente all'art. 9 LLCA, chi espressamente vi rinuncia o chi è stato oggetto del divieto definitivo di esercitare.

²La rinuncia non esclude l'apertura di un procedimento disciplinare. Il procedimento di radiazione è avviato d'ufficio; le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia.

³La radiazione dall'elenco dei praticanti avviene per analogia, ad opera della Camera per l'avvocatura e il notariato.

⁴I capoversi 1, 2 e 3 si applicano per analogia anche agli avvocati iscritti all'albo pubblico.

Domanda di riammissione

Art. 7 ¹Il radiato dal registro cantonale o dall'albo pubblico può chiedere la riammissione all'esercizio dell'avvocatura dimostrando di soddisfare i requisiti previsti per l'iscrizione. Non può presentare domanda di riammissione chi è stato radiato poiché oggetto di divieto definitivo di esercitare.

²La domanda è presentata alla Camera per l'avvocatura e per il notariato.

³I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia anche agli avvocati iscritti all'albo pubblico.

Esami di capacità

I. Condizioni di ammissione

Art. 8 La Camera per l'avvocatura e il notariato ammette all'esame di capacità il richiedente che:

- a) è in possesso di una licenza o di un master, ottenuti dopo studi in giurisprudenza, rilasciati da un'università svizzera, oppure di un diploma equivalente conferito da un'università di uno Stato cui la Svizzera è vincolata da un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi.

È parimenti riconosciuto il diploma estero equivalente alla licenza o al master ottenuto dopo studi in giurisprudenza in lingua italiana;^[2]

- b) ha compiuto un periodo biennale di praticantato, di cui almeno uno in uno studio legale nel Cantone; egli può compiere la parte rimanente presso un'autorità giudiziaria cantonale, federale o di un altro Cantone o presso un'amministrazione pubblica del Cantone o della Confederazione, nel settore del contenzioso, sotto competente guida professionale o in uno studio legale in Svizzera; nel computo della pratica non sono considerati i periodi di pratica già considerati per l'ammissione all'esame di capacità in un altro Cantone;^[3]

- c) ha l'esercizio dei diritti civili;
- d) gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile;
- e) non è gravato da attestati di carenza di beni.

II. Modalità di esame

Art. 9 ¹L'esame di capacità ha lo scopo di accertare se il candidato ha conoscenze giuridiche teoriche e pratiche per l'esercizio corretto della professione.

²Il Tribunale di appello rilascia al candidato il certificato di capacità ticinese quando il candidato ha superato l'esame di capacità; il candidato che non supera l'esame di capacità ha la possibilità di ripeterlo al massimo per due volte.

³La Camera per l'avvocatura e il notariato può revocare il certificato di capacità ticinese se risulta che sia stato conseguito traendo in inganno l'autorità esaminatrice.

⁴Il Tribunale di appello emana, nell'ambito del regolamento, le norme esecutive per gli esami e designa l'autorità esaminatrice; quest'ultima è pure competente per svolgere la prova attitudinale e il colloquio di verifica ai sensi degli art. 31 e 32 LLCA e ne determina le modalità.

⁵La prova attitudinale verte sulle medesime materie dell'esame di capacità.

Denominazione professionale

Art. 10 Nell'esercizio della professione l'avvocato deve menzionare la sua iscrizione nel registro degli avvocati del Cantone Ticino.

Capitolo III Doveri dell'avvocato

In generale

Art. 11 ¹L'avvocato è tenuto ad esercitare la professione con cura e diligenza, in piena indipendenza e a dimostrarsi degno della considerazione che questa esige, tanto nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento.
²Egli ossequia segnatamente la LLCA, la presente legge e il relativo regolamento, rispetta le norme deontologiche e lo statuto dell'Ordine degli avvocati. ^[4]

Lingua

Art. 12 Nella corrispondenza, negli allegati e nelle esposizioni orali davanti ad autorità ticinesi l'avvocato usa la lingua italiana.

Difesa e patrocinio d'ufficio

Art. 13 ¹Ogni avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone.
²Il regolamento stabilisce le condizioni dell'affidamento di difese e patrocinii d'ufficio a praticanti.
³La remunerazione è stabilita dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria. ^[5]

Valori e atti

Art. 14 ¹L'avvocato custodisce, conformemente all'art. 12 lett. h LLCA, le somme di denaro, le carte valori e le altre cose fungibili affidategli in modo da poterle restituire in ogni momento. Restano riservati i diritti di compensazione e ritenzione previsti dalla legge.
²Gli atti che gli sono affidati sono restituiti all'avente diritto alla prima richiesta, siano o meno coperti i di lui onorari.
³Gli atti affidati, di cui non è richiesta la restituzione e gli altri atti degli incarti sono conservati per almeno dieci anni dopo la conclusione definitiva della causa o in caso di soluzione extragiudiziale dopo l'invio della nota onorario.

Rendiconto

Art. 15 ¹L'avvocato tiene le registrazioni necessarie per stabilire in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano.
²A richiesta egli presenta in ogni momento al mandante la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari.
³I giustificativi sono conservati per almeno dieci anni.

Onorario

Art. 15a ^[6] ¹L'onorario dell'avvocato è retto dall'accordo tra l'avvocato e il cliente, con la riserva del rispetto delle regole professionali e deontologiche.
²Per la determinazione dell'onorario l'avvocato ha riguardo alla complessità e all'importanza del caso, a valore e all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale e alla sua responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità.

Obbligo del segreto professionale

Art. 16 L'avvocato è tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 13 LLCA.

Capitolo IV Organizzazione

In generale

Art. 17 ^[7] L'Ordine degli avvocati, con i suoi organi, e il Tribunale di appello con la Camera per l'avvocatura e per il notariato garantiscono un corretto esercizio della professione, secondo le rispettive competenze fissate dalla presente legge.

Autorità cantonale di sorveglianza

Art. 18 La sorveglianza ai sensi dell'art. 14 LLCA è esercitata dalla Camera per l'avvocatura e il notariato e dalla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati.

I. Ordine degli avvocati

Art. 19 Gli avvocati iscritti al registro cantonale degli avvocati e che hanno domicilio o studio nel Cantone formano l'Ordine degli avvocati. Questo è riconosciuto quale corporazione di diritto pubblico del diritto cantonale.

Compiti

Art. 20 ¹L'Ordine degli avvocati promuove la dignità della professione e l'esercizio corretto di questa da parte dei suoi membri, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all'osservanza della collegialità fra gli avvocati e presta concorso all'autorità circa i problemi della legislazione.

²L'Ordine degli avvocati esercita il potere disciplinare non espressamente assegnato dalla presente legge ad altra autorità.

³ [\[8\]](#)
...

Organi: in generale

Art. 21 [\[9\]](#) Gli organi dell'Ordine degli avvocati sono l'Assemblea dell'Ordine, il Consiglio dell'Ordine e la Commissione di disciplina.

A. Assemblea

Art. 22 [\[10\]](#) ¹L'Assemblea dell'Ordine è l'organo superiore dell'Ordine.

²Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno.

³Essa adotta gli statuti, fissa i contributi annui, emana le norme deontologiche e nomina il Consiglio dell'Ordine e la Commissione di disciplina al primo scrutinio a maggioranza assoluta e al secondo scrutinio a maggioranza relativa dei presenti.

⁴Gli statuti e le norme deontologiche soggiacciono all'approvazione del Tribunale di appello. In casi di inadempienza o di insanabile disaccordo, il Tribunale di appello svolge funzioni sostitutive dell'assemblea nell'emanazione di tutte o di parte delle predette norme.

B. Consiglio dell'Ordine

Art. 23 ¹Il Consiglio dell'Ordine è l'organo esecutivo dell'Ordine.

²Esso è composto di un presidente, un vice-presidente e di 5 membri appartenenti all'Ordine.

³I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono al massimo rieleggibili per due periodi di mandato.

⁴Il presidente può essere nominato oltre questo limite.

C. Commissione di disciplina

a. Composizione

Art. 24 ¹La Commissione di disciplina è l'autorità di prima istanza in materia disciplinare; è composta del presidente dell'Ordine, di due membri e due supplenti ed è sempre rieleggibile.

²Il presidente, i membri e i supplenti sono nominati dall'Assemblea dell'Ordine.

b. Compiti

Art. 25 ¹Alla Commissione di disciplina vanno trasmessi tutti i reclami e le segnalazioni riguardanti le infrazioni commesse da avvocati.

²Essa esercita quale istanza inferiore il potere disciplinare sugli avvocati e sui praticanti per tutte le violazioni da essi commesse alla LLCA, alla presente legge, e ad altre leggi cantonali e federali, al regolamento, alle norme deontologiche e allo statuto. [\[11\]](#)

³Le decisioni della Commissione di disciplina cresciute in giudicato sono equiparate a sentenze esecutive.

D.

Art. 26 ... [\[12\]](#)

Art. 27 ... [\[13\]](#)

E. Diritto suppletorio

Art. 28 Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, l'Ordine degli avvocati si organizza liberamente e attribuisce liberamente le competenze nel proprio interno.

II. Tribunale di appello

Competenze

- Art. 29** ¹Il Tribunale di appello emana il regolamento di cui all'art. 50 e rilascia i certificati di capacità.
²Esso approva gli statuti e le norme deontologiche e determina la copertura assicurativa minima. [\[14\]](#)

III. Camera per l'avvocatura e il notariato

Competenze

- Art. 30** ¹La Camera per l'avvocatura e il notariato è l'autorità superiore in materia di segreto professionale ai sensi dell'art. 321 CPS.
²La Camera per l'avvocatura e il notariato:
- a) allestisce il registro cantonale degli avvocati, l'albo pubblico e l'elenco dei praticanti;
 - b) decide le iscrizioni e le radiazioni nel registro cantonale degli avvocati, nell'albo pubblico e nell'elenco dei praticanti;
 - c) decide la qualità di avvocato giusta l'art. 22 LLCA;
 - d) decide l'ammissione agli esami di capacità e promulga le disposizioni per l'esame dei candidati;
 - e) riceve la dichiarazione di fedeltà di chi chiede di essere iscritto al registro cantonale;
 - f) decide la revoca del certificato di capacità;
 - g) decide la sospensione a titolo cautelare degli avvocati e dei praticanti dall'esercizio della professione conformemente all'art. 40;
 - h) ammette all'ufficio di difensori dell'accusato e di patrocinatori della parte civile altri avvocati oppure professori di diritto delle università (art. 49 cpv. 5 e 71 cpv. 2 CPP).

IV. Commissione di ricorso

sulla magistratura [\[15\]](#)

- Art. 31** [\[16\]](#) Contro le decisioni della Camera per l'avvocatura e per il notariato è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura entro il termine di quindici giorni.

- Art. 32** ... [\[17\]](#)

Capitolo V Procedimento disciplinare

Misure disciplinari

- Art. 33** ¹Le misure disciplinari sono rette esclusivamente dall'art. 17 LLCA.
²Colui che si rende punibile disciplinarmente può essere esentato dalla pena ove debba comunque essere stralciato dal registro o rinunci all'iscrizione.

Apertura del procedimento

- Art. 34** ¹Il procedimento è avviato presso la Commissione di disciplina su denuncia scritta del cliente o di un terzo, degli uffici dell'amministrazione pubblica, di un tribunale, d'ufficio oppure su richiesta dell'avvocato stesso.
²Al denunciante deve essere data ampia possibilità di provare la denuncia; per il resto, egli non ha qualità di parte nel procedimento.
³Se la denuncia risulta manifestamente infondata, al denunciante possono essere accollate spese di procedura; in tal caso egli è legittimato a ricorrere.
⁴La Commissione di disciplina notifica alla Camera per l'avvocatura e il notariato ogni apertura di un procedimento disciplinare.
⁵La procedura deve essere condotta in modo sollecito.

Diritto di essere sentito

- Art. 35** L'avvocato oggetto del procedimento deve essere sentito sugli addebiti che gli vengono mossi e deve essergli offerta la possibilità di prendere conoscenza degli atti.

Prove e verbali

- Art. 36** ¹La Commissione di disciplina su richiesta o d'ufficio può ordinare la produzione d'incarti o di documenti e sentire testimoni.
²Di tutti gli atti di procedura deve essere tenuto verbale.

Decisione

Art. 37 ¹Le decisioni della Commissione di disciplina devono essere motivate ed emanate, di regola, entro 30 giorni dalla chiusura dell'istruttoria.

²Le tasse di giustizia e le spese sono devolute all'Ordine degli avvocati.

Ricorso

Art. 38 ¹Contro le decisioni della Commissione di disciplina è dato ricorso nel termine di 15 giorni dall'intimazione alla Camera per l'avvocatura e il notariato.

²Il ricorso, debitamente motivato, va presentato in forma scritta.

³Per il resto sono applicabili, per analogia, le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.

Trasmissione d'ufficio

Art. 39 ¹Tutte le decisioni della Commissione di disciplina vanno intimate alla Camera per l'avvocatura e il notariato.

²Questa riesamina d'ufficio le decisioni della Commissione di disciplina, indipendentemente dal diritto di ricorso di cui all'art. 38.

³Accertati fondati motivi di modifica della decisione, la Camera per l'avvocatura e il notariato riapre il procedimento disciplinare entro due mesi dal ricevimento della decisione; entro lo stesso termine ne dà comunicazione all'interessato e alla Commissione di disciplina. Quest'ultima deve essere sentita.

⁴Valgono per la procedura le disposizioni di cui agli art. 35, 36 e, in via analogica, l'art. 37 della presente legge.

Misure cautelari

Art. 40 ¹Se un avvocato è soggetto ad un procedimento penale, oppure pende contro di lui un procedimento per la radiazione dal registro cantonale o dall'albo pubblico, la Camera per l'avvocatura e il notariato può sospenderlo a titolo cautelare dall'esercizio della professione in attesa della decisione definitiva, ove comprovate circostanze consentono di concludere che il divieto di esercitare la professione non potrà essere evitato.

²I magistrati dell'Ordine penale comunicano d'ufficio alla Camera per l'avvocatura e il notariato l'apertura di un procedimento penale contro un avvocato.

³La Camera per l'avvocatura e il notariato può prendere anche altre misure provvisorie per la tutela degli interessi dei clienti.

⁴Nell'ambito di un procedimento disciplinare la sospensione a titolo cautelare è di competenza della Commissione di disciplina conformemente all'art. 17 cpv. 3 LLCA.

⁵I ricorsi giusta l'art. 38 non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del presidente della Camera per l'avvocatura e il notariato.

Obbligo di notifica

Art. 41 ¹Le autorità e i funzionari sono obbligati a notificare senza indugio alla Commissione di disciplina le violazioni della LLCA, delle disposizioni della presente legge, del relativo regolamento, delle norme deontologiche e dello statuto di cui hanno avuto conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. [\[18\]](#)

²Le sentenze penali contro avvocati vanno trasmesse dal magistrato che le ha prolate alla Commissione di disciplina e alla Camera per l'avvocatura e il notariato.

Libro dei ruoli

Art. 42 ¹La Commissione di disciplina tiene un libro dei ruoli in cui vengono iscritte tutte le denunce contro un avvocato e lo stadio della procedura.

²Il libro dei ruoli viene trasmesso semestralmente per quanto di sua competenza alla Camera per l'avvocatura e il notariato.

³Il libro dei ruoli può essere informatizzato.

Assunzione del procedimento

Art. 43 ¹La Camera per l'avvocatura e il notariato avoca a sé le competenze della Commissione di disciplina in caso di inazione di quest'ultima.

²L'inazione è presunta se la Commissione di disciplina non procede ad atti istruttori entro sei mesi dalla denuncia.

³Se la Camera per l'avvocatura e il notariato avoca a sé la competenza della Commissione di disciplina, quest'ultima è tenuta a trasmetterle immediatamente l'incarto.

Capitolo VI

Procedimento di verifica delle note professionali

Art. 44 ... [\[19\]](#)

Art. 45 ... [\[20\]](#)

Capitolo VII

Disposizioni penali

Violazione del monopolio dell'avvocato

Art. 46 ¹Chi senza adempiere i requisiti della LLCA esercita la professione di avvocato nel Cantone Ticino è punito con la multa sino a fr. 20'000.--; in caso di recidiva la pena è la multa fino a franchi 100'000.-

[\[21\]](#)

²Allegati scritti che recano la firma di un rappresentante non autorizzato a svolgere la professione di avvocato secondo i dettami della LLCA o di un praticante non iscritto all'elenco dei praticanti sono stralciati dagli atti.

Capitolo VIII

Disposizioni varie

Assenze, ricuse ed esclusione

Art. 47 ¹In mancanza di uno o più membri, la Commissione di disciplina si completa a cura del presidente rispettivamente del vicepresidente in primo luogo con i supplenti e in caso di mancanza con altri membri dell'Ordine degli avvocati. [\[22\]](#)

²I membri sono esclusi o possono essere ricusati per le cause previste dagli art. 26 e seguenti del Codice di procedura civile. La cognizione dei motivi di ricazione spetta all'organo stesso, composto dei membri non ricusati e dei supplenti scelti in conformità del cpv. 1 del presente articolo.

Tasse

Art. 48 Per gli atti e le prestazioni previste da questa legge, sono esatte tasse secondo una tariffa emanata dal Tribunale di appello, nell'ambito del regolamento.

Notifica e pubblicazione di decisioni

Art. 49 ¹Le decisioni prese in applicazione di questa legge sono notificate agli interessati con motivazione scritta e indicazione dei termini di ricorso.

²L'iscrizione al registro cantonale o all'albo pubblico, la rinuncia all'iscrizione e la radiazione degli avvocati sono pubblicate sul Foglio ufficiale. La sospensione temporanea dell'esercizio della professione vi può essere pubblicata se le circostanze lo esigono.

Regolamento

Art. 50 [\[23\]](#) ¹Il Tribunale di appello emana il regolamento di applicazione della presente legge, che comprenderà segnatamente le disposizioni concernenti gli esami e l'autorità esaminatrice (art. 9 cpv. 4), le condizioni dell'affidamento di difese e patrocinii d'ufficio ai praticanti (art. 13 cpv. 2), ulteriori norme procedurali relative ai procedimenti disciplinari (art. 33 e segg.) e di iscrizione e radiazione dal registro cantonale e dall'albo degli avvocati e dall'elenco dei praticanti (art. 3 e segg.), le prestazioni minime dell'assicurazione per la responsabilità civile (art. 3 cpv. 1 lett. c), come pure la tariffa per gli atti e le prestazioni previste dalla presente legge (art. 48).

²Il Consiglio di Stato, sentiti il Tribunale di appello e l'Ordine degli avvocati, emana la tariffa per i casi di assistenza giudiziaria e di difesa d'ufficio e per la fissazione delle ripetibili.

Capitolo IX

Disposizioni intertemporali e finali

Diritto intertemporale

Art. 51 ¹Le iscrizioni all'Albo degli avvocati del Cantone Ticino avvenute giusta la legge sull'avvocatura del 15 marzo 1983 rimangono valide per sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

²L'avvocato che intende iscriversi nel registro cantonale degli avvocati deve inoltrare alla Camera per l'avvocatura e il notariato l'istanza corredata dai dati e dai documenti previsti dagli art. 5 lett. a-d e 8 LLCA

entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuoso tale termine, l'iscrizione nell'attuale albo degli avvocati non ha più rilevanza giuridica.

³Le iscrizioni nell'elenco dei praticanti avvenute giusta la precedente legge rimangono in vigore con gli effetti previsti dalla presente legge.

⁴Le iscrizioni degli avvocati domiciliati in altri cantoni, autorizzati ad esercitare in modo continuativo nel Cantone Ticino, rimangono valide per sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore

Art. 52 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [\[24\]](#)

Pubblicata nel BU **2002**, 365.

-
- [\[1\]](#) Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 18.
 - [\[2\]](#) Lett. modificata dalla L 10.3.2008; in vigore dal 2.5.2008 - BU 2008, 221.
 - [\[3\]](#) Lett. modificata dalla L 30.1.2007; in vigore dal 23.3.2007 - BU 2007, 111.
 - [\[4\]](#) Cpv. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
 - [\[5\]](#) Cpv. modificato dalla L 3.11.2003; in vigore dal 30.12.2003 - BU 2003, 440.
 - [\[6\]](#) Art. introdotto dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
 - [\[7\]](#) Art. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
 - [\[8\]](#) Cpv. abrogato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
 - [\[9\]](#) Art. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
 - [\[10\]](#) Art. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
 - [\[11\]](#) Cpv. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
 - [\[12\]](#) Art. abrogato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
 - [\[13\]](#) Art. abrogato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
 - [\[14\]](#) Cpv. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
 - [\[15\]](#) Nota marginale modificata dalla L 21.10.2009; in vigore dal 15.12.2009 - BU 2009, 545.
 - [\[16\]](#) Art. modificato dalla L 21.10.2009; in vigore dal 15.12.2009 - BU 2009, 545.
 - [\[17\]](#) Art. abrogato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
 - [\[18\]](#) Cpv. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
 - [\[19\]](#) Art. abrogato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
 - [\[20\]](#) Art. abrogato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
 - [\[21\]](#) Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 18.
 - [\[22\]](#) Cpv. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
 - [\[23\]](#) Art. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 754.
 - [\[24\]](#) Entrata in vigore: 8 novembre 2002 - BU 2002, 315.